

**Giustizia amministrativa**

A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli  
Tribunali**[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 11/07/2017

N. 02919/2017 REG.PROV.CAU.

N. 05000/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA****Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione  
Sesta)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro  
generale 5000 del 2017, proposto  
da:

Clelia Patella, Soccorsa Domenica

La Grotteria, Alberto Cervelli,

Simona Fusini, Teresa Pagliaro,

Anna Maria Balduzzi, Elena

Barbieri, Vanessa Polimeni, Daniele

Mattioni, Grazia Malosti, Elena

Pavini, Beatrice Salmaso, Francesco

Nugara, Alessandro Autero,  
Vincenzo Messineo, Elisabetta  
Dall'Oro, Katia Sangiorgi, Ilaria  
Federigi, Angela Simonetti, Maria  
Teresa Cascarano, Marina Caforio,  
rappresentati e difesi dagli avvocati  
Michele Mirengi, Stefano Viti,  
Michele Rosario Luca Lioi, con  
domicilio eletto presso lo studio  
Michele Mirengi in Roma, viale  
Bruno Buozzi 32;

*contro*

Ministero dell'Istruzione  
dell'Universita' e della Ricerca non  
costituito in giudizio;

*nei confronti di*

Carla Pagliarulo, Giuseppina  
Assalve non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza breve n. 4042 del 30  
marzo 2017, emessa dal Tar Lazio,  
Sez. III Bis che ha respinto il  
ricorso per l'annullamento:

- del Decreto del Ministero  
dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca 22 giugno  
2016, n. 495 (pubblicato sulla G.U.  
22 giugno 2016) avente ad oggetto

operazione di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento (GAE) 2014/2017, regolamentate dal Decreto del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca 1<sup>^</sup> aprile 2014, n. 235, (decreto recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui all'art. 1, comma 605, lett. c), L. n. 296/2006, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) nella parte in cui, ai fini del loro aggiornamento per l'anno scolastico 2016/2017, non prevede la possibilità per gli abilitati PAS di esservi inclusi;

- del decreto n. 235/2014 predetto nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti in possesso di titolo di abilitazione conseguito attraverso il compimento ed il superamento di un percorso abilitante speciale (così detti P.A.S.) nella relativa III fascia, ovvero, in subordine, nella fascia aggiuntiva (cd IV fascia), nonché

nella parte in cui (art. 9, comma 1, art. 10, comma 2) prevede quale “motivo di esclusione” dalla procedura la presentazione della domanda secondo “modalità difforme da quanto descritto ai commi 2 e 3 del precedente art. 9”;

- delle graduatorie risultanti all'esito delle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 495/2016;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 giugno 2014, n. 486, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di aggiornamento delle GAE per l'anno scolastico 2014/2015, non prevede l'inclusione in dette graduatorie degli abilitati PAS;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione 3 giugno 2015, n. 325, nella parte in cui, nel disciplinare operazioni di aggiornamento delle GAE per l'anno scolastico 2015/2016, non prevede l'inclusione in dette graduatorie degli abilitati PAS;

- l'art. 15, comma 27 bis, del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 del MIUR, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. m) del D.M. 25 marzo 2013, n. 81, laddove prevede che “I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie d'istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministero per la Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso o ambito disciplinare.... ”; 6 - gli atti di esclusione; - se, e per quanto di ragione, il decreto n. 44 del 12 maggio 2011 del MIUR, come integrato dal decreto n. 47 del 26 maggio 2011, recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; - se, e per

quanto di ragione, il decreto n. 42 dell'8 aprile 2009 del MIUR recante l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; - se, e per quanto di ragione, la determinazione dirigenziale MIUR 16 marzo 2007, recante l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; -per la declaratoria e l'accertamento del diritto dei ricorrenti, abilitati PAS, ad essere inclusi nelle GAE (III fascia o, in subordine, cd IV fascia aggiuntiva);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Viste, tra le più recenti, le sentenze di questa Sezione 5/07/2017 n.3323-4/2017 (recante, tra l'altro, l'annullamento in parte

qua del D.M. 1° aprile 2014, n. 235), vertenti su casi analoghi e favorevoli agli insegnanti ricorrenti ;  
Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 21/09/2017;

Che tale pregiudizio ha nell'intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità e che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, in relazione all'orientamento giurisprudenziale cit.;

Pertanto va disposto l'ammissione con riserva degli appellanti nelle Graduatorie ad esaurimento richieste per l'a.s. 2016/2017, ai fini dell'eventuale stipula di contratto di lavoro a tempo determinato o

indeterminato, anche se inseriti con riserva in graduatoria;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza, nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 21/09/2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 luglio 2017.

**Il  
Presidente  
Sergio  
Santoro**

**IL SEGRETARIO**

© 2014 - [giustizia-amministrativa.it](http://giustizia-amministrativa.it)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)